

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per la sig.ra **Margarito Anna Simona** nata a Copertino (LE) il 28/09/1978 (MRGNSM78P68C978H), residente a Campi Salentina (LE) alla via Antonio Trevisi nr. 65, rappresentata e difesa in virtù di mandato steso in calce al presente atto dagli Avvocati Risolo Devis del Foro di Lecce, C.F. RSLDVS81B10E506L, posta elettronica certificata *avvocato.risolo@pec.it*, fax di studio n. 0832/1945567 e Avv. Marco Frassanito del Foro di Lecce C.F. FRSMRC75D12E506B, posta elettronica certificata *frassanito.marco@ordavvle.legalmail.it*, fax di studio n. 0832/321543 ed elettivamente domiciliata per tutti gli effetti di legge presso lo Studio dell'Avv. Devis Risolo a Campi Salentina (LE) in via Croce nr. 20, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai suindicati indirizzi pec,

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce alla via Rubichi n. 23;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** in persona del rappresentante *pro tempore* con sede a Bari in via S. Castromediano n. 123, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce alla via Rubichi n. 23;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito territoriale per la Provincia di Lecce** in persona del rappresentante *pro tempore* con sede a Lecce in via Cicoella n. 11, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce alla via Rubichi n. 23;



e nei confronti di

PER LA DECLARATORIA

1. Del diritto della ricorrente assunta in ruolo in relazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado e da graduatorie di Merito Regionali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG 85/2018 di essere assegnata, secondo la graduatoria di merito approvata all'esito delle procedure concorsuali, presso l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.
2. Del diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo.

PREMESSE

La ricorrente è docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di I grado per la classe di concorso AD00 ex A345 - sostegno, assunta con decorrenza giuridica per l'a.s. 2015/2016 con la fase B del piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015 previsto dalla L. n. 107/2015.

A seguito di richiesta di assegnazione provvisoria la prof.ssa Margarito quest'anno sta prestando servizio, su sostegno, presso l'Istituto di scuola secondaria di primo grado "Comprensorio" di Racale (LE).

Parte ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG 85/2018 posizionandosi, all'esito della procedura concorsuale, in relazione alla classe di concorso AB24 – lingua e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese), dodicesima in graduatoria con un punteggio totale pari a 100 (**all. 1**).

A seguito dell'avviso di convocazione, in data 20 agosto 2019, la prof.ssa Margarito partecipava presso l'USR Puglia, alle operazioni di assunzione in ruolo per l'A.S. 2019/2020 e, in tale occasione, stante la sua posizione in



graduatoria, rivendicava, in relazione alla classe di concorso di cui è titolare (AB24), la nomina e l'assegnazione del ruolo presso la provincia di Lecce ove vi era la possibilità di scegliere quale sede di preferenza l'Istituto Magistrale Siciliani di Lecce.

Tale richiesta veniva inspiegabilmente rigettata dall'USR Puglia che, ritenendo erroneamente che la prof.ssa Margarito fosse attratta da vincolo quinquennale su sostegno, illegittimamente rifiutava la nomina alla stessa **(all. 2)**.

A nulla servivano le rimostranze di parte istante che si vedeva costretta a depositare apposita dichiarazione (prot. n. 22726 del 20/08/2019 - **all. 3**) con la quale ribadiva la propria volontà di rivendicare il posto di AB24 nella provincia di Lecce, ponendo peraltro in evidenza di aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento su posto di sostegno mediante SSIS e non con i corsi speciali riservati così come richiamati al punto A9 delle istruzioni operative allegate alla nota MIUR 35174/2019 e dm 688/2019.

In seguito all'illegittimo comportamento da parte dell'USR Puglia, la prof.ssa Margarito, nonostante la sua superiore posizione in graduatoria stante il punteggio acquisito all'esito delle operazioni concorsuali, si vedeva negata la possibilità di essere nominata ed assunta in ruolo per la classe di concorso di cui è titolare tant'è che, il posto dalla stessa rivendicato, veniva assegnato ad altro docente la cui posizione in graduatoria è ampiamente inferiore a quella dell'odierna istante; ed in particolare presso l'Istituto Magistrale Siciliani di Lecce il posto veniva assegnato al prof. Bitonti Alessandro seppur quest'ultimo si posizionava venticinquesimo in graduatoria con punteggio pari a 95 e quindi ben inferiore al punteggio acquisito dalla prof.ssa Margarito. Peraltro è da sottolineare che, stante la posizione in graduatoria vantata, la ricorrente avrebbe avuto comunque priorità di scelta rispetto a tutti i docenti assegnati nella provincia di Lecce **(all. 4)**.



Al fine di evitare un inutile contenzioso giudiziario, parte ricorrente, per il tramite dell'Avvocato Risolo Devis, inviava alle convenute amministrazioni apposita diffida (protocollata dall'USR Puglia con n. 24767 del 6/09/2019 e dall'USR Ambito Lecce con n. 13443 del 06/09/2019) (**all. 5**) a mezzo della quale rivendicava il diritto della prof.ssa Margarito ad ottenere la nomina e l'assegnazione della sede spettante.

Nonostante l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia avesse, nelle more, preso coscienza del proprio errore, circostanza questa evidenziata anche in sede di diffida, nessuna delle Amministrazioni diffidate provvedeva a riscontrare l'ingiunzione pur regolarmente ricevuta e dalle stesse protocollata.

Seppur, senza mai formalmente fornire risposta alcuna alla sopra menzionata diffida, l'USR per la Puglia decideva unilateralmente (probabilmente con l'accordo di alcune sigle sindacali) di proporre alla professoressa Margarito l'assunzione in ruolo con decorrenza sostanziale dall'a.s. 2020/2021 assicurando unicamente la provincia richiesta (Lecce) ma non la sede (Magistrale Siciliani) che sarebbe con certezza spettata alla ricorrente.

In sede di nuova convocazione, effettuata in data 25/09/2019 presso l'USR di Bari, quindi la prof.ssa Margarito si vedeva costretta ad accettare la nomina presso la sede di Lecce posticipando l'assunzione in ruolo all'a.s. 2020/2021 e senza avere la possibilità né di essere assegnata all'Istituto Magistrale Siciliani di Lecce né di conoscere gli istituti scolastici disponibili per il nuovo anno scolastico; in tale sede quindi depositava apposita comunicazione (prot. 26557 del 25/09/2019) con la quale, ribadendo la propria volontà di essere assegnata all'Istituto scolastico spettante, comunicava l'intenzione di adire le vie legali per vedere riconosciuti i propri diritti (**all. 6**).



Ebbene tale soluzione è assolutamente lesiva dei diritti di parte ricorrente che, a causa dell'illegittima condotta di parte convenuta, non ha potuto prendere servizio presso l'Istituto Magistrale Siciliani dal 1° settembre 2019 trovandosi, peraltro, nella totale incertezza circa la sede che gli sarà assegnata in relazione al prossimo anno scolastico, in quanto, seppur ve ne è stata espressa richiesta, la sede spettante alla prof.ssa Margarito è stata assegnata ad un docente in posizione nettamente inferiore in graduatoria.

Non solo, parte ricorrente, al fine di continuare comunque la propria attività lavorativa, in relazione all'a.s. 2019/2020 ha accettato l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto comprensivo di Racale (LE) vedendosi così costretta a coprire quotidianamente una distanza di 134 km per raggiungere la scuola e fare poi rientro a casa, impiegando, peraltro, circa un'ora per il raggiungimento della sede lavorativa e lo stesso intervallo di tempo per il rientro presso la propria abitazione.

Al contrario, qualora parte ricorrente fosse stata legittimamente assegnata all'Istituto Siciliani di Lecce avrebbe dovuto percorrere una distanza giornaliera di 34 chilometri impiegando meno della metà del tempo.

Tale situazione ha creato e sta creando notevoli danni patrimoniali e non alla prof.ssa Margarito la quale, oltre a subire apprezzabili esborsi economici (sia per il carburante che per l'usura dell'autovettura), si vede costretta a rinunciare quotidianamente a circa un'ora di tempo che avrebbe potuto legittimamente impiegare in attività extra lavorative.

Inoltre, l'illegittima condotta di parte convenuta sta considerevolmente frustrando le aspettative lavorative della docente la quale, in occasione dell'anno scolastico in corso, pur avendo diritto di insegnare la materia della quale è titolare (inglese) presso un Istituto di scuole medie di secondo grado, aspirazione che la stessa già da anni persegue, è stata costretta, suo malgrado, a continuare la sua attività di insegnante di sostegno presso una scuola media di primo grado.



Ebbene, per quanto pregevole possa essere l'attività di insegnante di sostegno, appare di tutta evidenza che l'aspirazione principale di ogni docente, e sicuramente anche della prof.ssa Margarito, è quella di insegnare la materia per la quale ha speso l'intera carriera accademica.

L'illegittimo comportamento di parte convenuta ha quindi notevolmente frustrato le aspirazioni professionali della prof.ssa Margarito alla quale è stato di fatto impedito, per un intero anno scolastico, sia l'accesso all'insegnamento nelle scuole di grado superiore, sia e soprattutto, la possibilità di dare l'avvio al tanto agognato insegnamento della materia di titolarità.

Né può essere in alcun modo professionalmente equiparata la carriera di insegnante di sostegno rispetto all'insegnamento della materia comune essendo quest'ultima, evidentemente, la meta ambita dalla totalità degli insegnanti di sostegno. Quanto appena sostenuto trova ulteriore conferma nel fatto che, al fine di evitare la totale migrazione dei docenti abilitati al sostegno verso l'insegnamento delle rispettive materie comuni con evidenti ripercussioni sulla distribuzione dell'organico, la normativa, ancora oggi, prevede, per i neo assunti su sostegno, l'obbligo quinquennale di permanenza, obbligo che però parte ricorrente evidentemente non aveva. Appare quindi evidente che la condotta dell'Amministrazione è palesemente illegittima per i seguenti

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' DELLA MANCATA NOMINA DELLA PROFESSORESSA MARGARITO PER PRECLUSIONE RELATIVA AL VINCOLO QUINQUENNALE SU SOSTEGNO.

"In relazione al concorso di cui al DDG 85/2018 non esiste alcuna preclusione alla nomina su posto comune/disciplina per i docenti già assunti con altra procedura concorsuale e provenienti da ruolo su sostegno".



L' ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, erroneamente interpretando le pur chiare istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2019/2020 ha illegittimamente precluso alla prof.ssa Margarito la nomina quale docente di ruolo per la classe di concorso AB24 presso la scuola dalla stessa prescelta. In particolare al contrario di quanto sostenuto dall'USR Puglia, unico in Italia, l'obbligo quinquennale di permanenza su sostegno richiamato al punto A12 delle istruzioni operative, riguarda unicamente la mobilità professionale e non certo la fase di reclutamento. In particolare il richiamato punto A12 delle istruzioni operative fornite dal MIUR così recita; "----- per il personale docente destinatario di nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto".

Ebbene già dalla semplice lettura della sopra menzionata disposizione appare incontrovertibile che l'obbligo di permanenza quinquennale riguarda unicamente la mobilità relativa ai docenti che saranno assunti, all'esito della procedura concorsuale, su posto di sostegno e non certamente chi, come la prof.ssa Margarito, dovrebbe essere assunta *ab origine*, avendone il pieno diritto, per la classe di concorso prescelta (AB24-inglese).

Né alcun rilievo può avere il fatto che parte ricorrente risulta già assunta in ruolo avendo la stessa partecipato ad altra e del tutto autonoma procedura concorsuale che nessuna rilevanza (neppure in ordine al vincolo quinquennale su sostegno) può avere in ordine al concorso per il quale gli è stata negata la nomina.

Il vincolo quinquennale, difatti, si applica al nuovo contratto di assunzione e non riguarda certamente la posizione giuridica del docente già di ruolo sul sostegno.



A definitiva riprova della correttezza di quanto appena sostenuto dalla scrivente difesa, è opportuno evidenziare che le stesse parti convenute, in seguito ad esplicita nota del MIUR, **hanno riconosciuto l'erroneità del proprio operato**. In particolare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ambito provinciale di Bari dopo aver instaurato apposito procedimento (**all. 7**) ne comunicava la chiusura e, con nota mpi. AOOUSPBA.REGISTRO UFFICIALE. U.0014354. del 30-08-2019 (**all. 8**), ha adottato il seguente provvedimento: ***“Per i neo immessi in ruolo per l'a.s. 2019/20, che attualmente sono di ruolo su sostegno, è confermata, a far data dal 1.9.2019, senza alcuna preclusione relativa al vincolo quinquennale su sostegno, la sede di titolarità su posto comune/disciplina come da verbali relativi alle operazioni di assegnazione di sede pubblicati nel mese di agosto 2019 su questo sito istituzionale e come da proposta di contratto a tempo indeterminato”***. La medesima veniva ripresa e pubblicata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con nota del medesimo tenore n. m_pi. AOOUSPLE.REGISTRO UFFICIALE. U.0013092. 31-08-2019 (**all. 9**).

Dando seguito alle sopra menzionate note, l'USR ha confermato la nomina e l'assegnazione di sede ai docenti nella medesima situazione della prof.ssa Margarito (quindi già in ruolo su sostegno in quanto assunti con precedente e del tutto autonomo concorso) non presentatisi alle convocazioni i quali, per l'appunto non presentandosi, hanno evitato di rendere la dichiarazione relativa alla non sussistenza del vincolo quinquennale su sostegno.

Ebbene del tutto illegittima e gravemente lesiva dei diritti della prof.ssa Margarito appare la condotta tenuta dalle parti convenute che, in sede di convocazione, nonostante la presa di posizione della docente, hanno illegittimamente negato alla ricorrente la nomina ed assegnazione della sede spettante sulla scorta di un inesistente vincolo quinquennale su sostegno.



In soldoni alla professoressa Margarito è stata negata l'assunzione in ruolo sulla classe di concorso AB24 – inglese, in quanto, a dire dell'USR per la Puglia (poi sconfessato dal MIUR e pubblicamente ricredutosi), il vincolo quinquennale su sostegno che la stessa aveva in relazione al precedente concorso, si sarebbe inspiegabilmente esteso anche a questa nuova e del tutto autonoma procedura concorsuale.

Ebbene questa difesa, in considerazione del fatto che le parti convenute hanno preso coscienza del proprio errore interpretativo e hanno reso pubblico il proprio ripensamento, ritiene inutile esporre all'Ill.mo Giudice ulteriori argomentazioni a sostegno della propria tesi la cui validità, si ribadisce, è stata già ampiamente riconosciuta dalla controparte che però, anziché porre rimedio al proprio errore provvedendo ad una nuova convocazione o quantomeno ad un accordo gradito anche alla docente illegittimamente pretermessa, ha agito in via del tutto unilaterale frustrando le aspettative e i pur legittimi diritti di parte ricorrente.

SULLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE.

Evidenti appaiono i danni di natura patrimoniale e non subiti dall'odierna ricorrente a causa ed in conseguenza dell'illegittima condotta di parte convenuta.

Sul danno patrimoniale

In merito alla quantificazione del danno patrimoniale subito e subendo questa difesa ritiene utile effettuare un calcolo di natura prettamente matematica fondato su dati empirici oggettivamente riscontrabili.

In particolare è dimostrato che la professoressa Margarito per raggiungere quotidianamente il posto di lavoro, deve coprire una distanza di circa 67 chilometri **(All. 10)¹**, percorso questo superiore di 50 chilometri rispetto al

¹ Prospetto ricavato da Google maps inserendo come punti di riferimento l'indirizzo di residenza e domicilio della ricorrente e l'indirizzo dell'Istituto "Comprensorio" di Racale.



tratto che avrebbe dovuto percorrere qualora fosse stata assegnata, come legittimamente dovuto, presso l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce (**All. 11**)².

Ebbene, prendendo come base di riferimento il consumo medio dell'autovettura di proprietà della docente utilizzata per il raggiungimento del posto di lavoro (3,70 litri/100KM - ricavato dai dati riportati sulla carta di circolazione (**all. 12**) e la differenza chilometrica che la stessa è obbligata a coprire a causa dell'illegittimo diniego frapposto da parte convenuta, si può pervenire ad un risultato approssimativamente certo in relazione a questa posta di danno patrimoniale subito.

In particolare per cinque giorni a settimana, pur tralasciando i rientri pomeridiani, la prof.ssa Margarito percorre 100 chilometri in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto percorrere consumando, di conseguenza, circa 3,70 litri di carburante in più.

Considerando l'intero anno lavorativo (dal 1 settembre 2019 a circa il 15 luglio 2020) ed eliminando 18 giorni lavorativi per i periodi di vacanza intermedi, si ricavano 45 settimane lavorative e quindi (calcolando 5 giorni lavorativi a settimana meno i 18 giorni di vacanze) 207 giorni.

Moltiplicando il costo medio del diesel (ampiamente approssimato per difetto a € 1,40) per il consumo giornaliero³ e per le giornate lavorative (207) si ottiene un danno patrimoniale pari ad euro 1.072.62 (€ 1000.00 approssimandolo per difetto).

A tale posta di danno dovrà necessariamente aggiungersi il pregiudizio subito a causa dell'usura e del deprezzamento dell'autovettura dovuto al continuo utilizzo del mezzo e al chilometraggio notevolmente aumentato (circa 22.500 km); tale posta di danno, pur calcolata anch'essa per difetto, in considerazione anche della necessità di sottoporre il veicolo almeno ad

² Prospetto ricavato da Google maps inserendo come punti di riferimento l'indirizzo di residenza e domicilio della ricorrente e l'indirizzo dell'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.

³ Calcolando 3,70 litri in considerazione dei 100 km da percorrere in più.



un tagliando in più (del costo di circa 400 euro) e della svalutazione dello stesso, può essere determinato in una cifra non inferiore ad euro 800,00 (ottocento//00).

Non solo, come già detto la prof.ssa Margarito, per raggiungere il posto di lavoro e fare rientro a casa, impiega circa un'ora in più rispetto al tempo che avrebbe impiegato qualora fosse stata assegnata all'Istituto "Siciliani" di Lecce. Tale periodo di tempo non può quindi essere dedicato dalla docente ad attività extralavorative essendo la stessa costretta ad utilizzare la predetta ora sostanzialmente per attività lavorativa (per raggiungere il posto di lavoro e farvi rientro).

Ebbene, anche in questo caso, la scrivente difesa ritiene che possa calcolarsi il danno subito parametrando l'ora giornaliera che la docente ha dovuto, suo malgrado, dedicare all'attività lavorativa, alla retribuzione della stessa. In particolare moltiplicando lo stipendio netto mensile (€ 1.443,00 – **All. 13**) percepito per un orario lavorativo settimanale di 18 ore) per le mensilità lavorative (dal 1° settembre 2019 al 15 luglio 2020) ed eliminando un mese per le vacanze intermedie, si ottiene una cifra pari circa ad Euro 14.000,00⁴. Ora effettuando una proporzione calcolata sulla base di cinque ore settimanali lavorative in più (e quindi 23 ore settimanali), considerando che **X** rappresenta lo stipendio che la docente avrebbe percepito per 23 ore settimanali) si ottiene il seguente risultato:

$$18:14.000 = 23: X$$

$$X = (14.000 \times 23) : 18 = 17.800 \text{ (cifra approssimata per difetto)}$$

Dal suddetto calcolo matematico è possibile desumere che parte ricorrente, qualora fosse stata retribuita per 23 ore settimanali, avrebbe percepito, in

⁴ Cifra che rappresenta lo stipendio base percepito dalla docente nei mesi in cui si è materialmente recata sul posto di lavoro ed esclusi i periodi di vacanza e qualsiasi accessorio.



relazione all'anno scolastico in corso, una cifra pari ad € 17.800,00 anziché € 14.000,00; perciò il danno subito a causa del maggior tempo speso in attività lavorativa parametrato sulla retribuzione, può calcolarsi in € 3.800,00 (tremilaottocento//00).

In considerazione delle poste così come sopra calcolate si può quindi giungere al calcolo di un **danno patrimoniale totale** pari a **€ 5.600,00** (cinquemilaseicento//00)⁵.

Sul danno non patrimoniale

Parte ricorrente, oltre al richiamato danno patrimoniale, ha subito un notevole pregiudizio non patrimoniale dovuto al fatto che la stessa, anche per l'a.s. in corso, è stata costretta a rinunciare a poter insegnare la materia comune (inglese) in relazione alla quale è stata abilitata ed ha incentrato l'intera carriera accademica. Tale circostanza dequalificante, unitamente al fatto che non gli è stato permesso l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di grado superiore (scuole superiori), oltre ad ingenerare nella docente frustrazione e malcontento, le ha reso impossibile un arricchimento professionale che le avrebbe certamente giovato per l'intera carriera lavorativa.

È evidente infatti che il ritardo di un anno dell'agognato insegnamento nella materia di titolarità nelle scuole secondarie di secondo grado, oltre alla evidente frustrazione, ha di fatto impedito alla docente di coltivare per un intero anno lavorativo l'esperienza che l'avrebbe certamente arricchita professionalmente con le conseguenti gratifiche che alla stessa sono invece state illegittimamente negate.

In merito alla quantificazione del richiamato danno non patrimoniale si dovrà necessariamente fare riferimento ad un criterio equitativo che, facendo proprie le teorie giurisprudenziali in materia di demansionamento

⁵ Danno così calcolato: Euro 1.000 per consumo carburante, Euro 800 per usura veicolo ed Euro 3.800 per maggior tempo dedicato all'attività lavorativa.



e dequalificazione, potrà essere parametrato alla retribuzione del lavoratore.

In particolare l'ormai maggioritaria giurisprudenza, in materia di demansionamento e dequalificazione sul luogo di lavoro, al fine di una equitativa ricostruzione del danno, utilizzando la retribuzione media del lavoratore, attribuisce una percentuale della stessa a titolo di risarcimento del danno.

Tale percentuale è, di norma, parametrata al grado di pregiudizio subito.

Nel caso di specie, il danno lamentato da parte ricorrente, a parere di questa difesa, è del tutto simile al danno da demansionamento e dequalificazione e, in considerazione del pregiudizio subito, non gravissimo ma certamente sussistente, potrebbe essere ristorato mediante riconoscimento di almeno il 10% della retribuzione netta annua corrispondente a circa Euro 1.800,00 (milleottocento//00).

SULLA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO AVVERSO ALTRI SOGGETTI

Deve preliminarmente rilevarsi che non si riterrebbe necessaria alcuna integrazione del contraddittorio in quanto la posizione soggettiva azionata dalla ricorrente, anche in caso di accoglimento, non risulta tale da ledere direttamente la posizione di altri soggetti poiché nessuna doglianza è stata formulata in ordine ai requisiti posseduti da altri soggetti. Sebbene la pronuncia richiesta potrebbe incidere negativamente nei confronti di altri docenti assegnati presso l'Istituto Scolastico rivendicato dalla ricorrente, ugualmente non pare sussistere una ipotesi di litisconsorzio necessario configurabile solo ove, per la particolare natura e configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non è resa nei confronti di tutti tali soggetti, mentre nessuna rilevanza ha l'eventuale mera esigenza di tutelare il diritto di difesa



dei litisconsorti pretermessi (Cass. Sez. I, 9 marzo 2004 n° 4714 e Cass. Lav. n° 6381/2008) (Trib collegiale Roma ordinanza n. 29478 del 28/03/2018).

IN SUBORDINE, nel caso in cui tale orientamento giurisprudenziale non dovesse essere accolto dall'odierno Tribunale adito, si avanza

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Il presente ricorso pur avendo ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di assegnazione della ricorrente presso l'Istituto Scolastico "Siciliani" di Lecce, in caso di accoglimento, qualora si ritenesse sussistente un ipotesi di litisconsorzio necessario, riguarderebbe non solo il docente con punteggio inferiore assegnato presso l'istituto scolastico in argomento, ma tutti i numerosi docenti che si trovano in posizione inferiore in graduatoria rispetto alla ricorrente; l'accoglimento del ricorso, qualora parte convenuta non intenda adottare altri provvedimenti, comporterebbe infatti un necessario nuovo scorrimento delle avvenute assegnazioni secondo la graduatoria già approvata.

In sintesi, a parere di questa difesa, se si ritenesse il docente assegnato presso l'Istituto Siciliani litisconsorte necessario, tali dovrebbero essere anche tutti gli altri docenti che potrebbero potenzialmente subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.

Tanto premesso va da sé che la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile sia per l'elevato numero di controinteressati sia per l'impossibilità della ricorrente di venire a conoscenza della residenza degli stessi.

Considerato inoltre che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è a sua volta estremamente onerosa, ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del MIUR.



Che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Tutto ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la sussistenza di eventuali litisconsorti necessari, si chiede che lo stesso autorizzi la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. a questi ultimi attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando Decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR secondo i modi e i tempi che verranno indicati in apposito provvedimento.

Pertanto per quanto sopra esposto si

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

1. Fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, per quanto di rispettiva competenza, di riconoscere il diritto della ricorrente assunta in ruolo in relazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia nella scuola secondaria di primo e secondo grado e da graduatorie di Merito Regionali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG 85/2018 di essere assegnata, secondo la graduatoria di merito approvata all'esito delle procedure concorsuali, presso l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.
2. Condannare l'U.S.R. per la Puglia a risarcire parte ricorrente per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti come sopra determinati ed in particolare nella misura di € 5.600,00 (cinquemilaseicento//00) per danni patrimoniali ed € 1.800,00 (milleottocento//00) per danni non patrimoniali o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; tale somma



calcolata anche all'esito del presente giudizio con particolare riferimento al momento in cui la docente, in caso di accoglimento, sarà assegnata all'Istituto magistrale "Siciliani" di Lecce con conseguente interruzione o maggiore intensificazione dei danni subendi.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore di sottoscritti difensori antistatari.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ed € 259,00.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Graduatoria pubblicata all'esito della procedura concorsuale D.D.G. 85/2018.
2. Verbale relativo alle operazioni di assunzione in ruolo prot. m_pi. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE. U.0022776. 21-08-2019.
3. Dichiarazione della prof.ssa Margarito protocollata al n. 22726 del 20/08/2019.
4. Verbale relativo all'esito delle operazioni per la scelta della sede dei docenti immessi in ruolo ai sensi del D.M. 688/2019 pubblicato dall'USR Puglia – ambito territoriale per la provincia di Lecce.
5. Diffida indirizzata al MIUR, al USR Puglia e all'USP di Lecce a firma dell'Avv. Devis Risolo unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione e protocollazione.
6. Comunicazione prot. n. 26557 del 25/09/2019 depositata in sede di seconda convocazione.
7. Comunicazione avvio del procedimento ai fini dell'annullamento individuazione sede assegnatari della provincia di Bari da concorso per docenti attratti da vincolo quinquennale su sostegno.



8. Comunicazione dell'USP di Bari relativa alla chiusura del procedimento e riconoscimento della inesistenza di preclusione in relazione al vincolo quinquennale su sostegno.
9. Comunicazione dell'USP di Lecce relativa alla chiusura del procedimento e riconoscimento della inesistenza di preclusione in relazione al vincolo quinquennale su sostegno.
10. Calcolo chilometrico e orario della distanza tra la residenza di parte ricorrente e l'Istituto Comprensivo di Racale (LE).
11. Calcolo chilometrico e orario della distanza tra la residenza di parte ricorrente e l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce ubicato in via Di Leuca.
12. Copia della carta di circolazione dell'unica autovettura di proprietà della ricorrente.
13. Copia della busta paga della prof.ssa Margarito Anna Simona.
14. Copia della carta di identità della prof.ssa Anna Simona Margarito.

Con osservanza

Lecce li 30 ottobre 2019

Avv. Marco Frassanito



Avv. Devis Risolo

